

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FABIT  
Corsi di Studio in Farmacia (sede di Bologna e di Rimini) e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

## **Linee guida per lo svolgimento del tirocinio curriculare presso una farmacia**

### **Art. 1 Definizione**

Il tirocinio curriculare è previsto dal D.M. 270/2004 per i corsi della classe LM-13, classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale, in accordo alla Direttiva CEE 85/432. Il tirocinio curriculare deve essere parimenti svolto dagli studenti immatricolati ai corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche degli ordinamenti previgenti.

Il tirocinio deve essere svolto in modo continuativo e a tempo pieno per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi, per complessive 900 ore presso una farmacia aperta al pubblico oppure, su richiesta dello studente, per 450 ore presso una farmacia aperta al pubblico e per 450 ore presso una farmacia ospedaliera.

Il tirocinio può essere svolto esclusivamente presso una farmacia convenzionata con l'Alma mater Studiorum - Università di Bologna.

Il tirocinio non può essere svolto presso una farmacia il cui titolare o direttore abbia legami di parentela o affinità entro il 2° grado con lo studente richiedente.

### **Art. 2 - Rapporti con le farmacie**

I rapporti con le farmacie aperte al pubblico sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Ordine dei Farmacisti, da ora in poi denominato "Ordine", e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, da ora in poi denominata "Università". All'atto della stipula della convenzione l'Ordine trasmette all'Università l'elenco delle farmacie aperte al pubblico aderenti alla convenzione. Ogni variazione a detto elenco, per rinuncia ovvero per nuova adesione, verrà trasmessa, a cura dell'Ordine, all'Università.

I rapporti con le farmacie ospedaliere sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale od Ospedaliera da cui dipende la farmacia e l'Università, in conformità alle disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

### **Art.3 Modalità di svolgimento**

Il tirocinio deve essere svolto durante il quinto anno del corso di studio, in una farmacia aperta al pubblico o in una farmacia aperta al pubblico e in una farmacia ospedaliera, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultima.

Il tirocinio è orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene:

- a) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- b) la prestazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione;
- d) le fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili in strutture centralizzate;
- e) i prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
- f) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- g) l'impiego di sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali sia aziendali.

Le finalità del tirocinio sono approvate dal Consiglio di corso di studio.

Il tutor della farmacia deve essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti da almeno due anni.

Non è consentito affidare allo studente compiti che esulino da queste finalità come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico di medicinali e degli altri prodotti affini di cui alla lettera e).

Agli effetti dell'art.14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dell'art. 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 allo studente tirocinante non possono essere demandate mansioni che comportino il contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari.

Il tirocinio è attivato, per le parti compatibili, secondo le modalità dell' "art. 5 – Domanda di attivazione e svolgimento del tirocinio" del Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio".

#### **Art.4 – Impegno orario**

Il tirocinio curriculare è un'attività formativa obbligatoria prevista per il completamento della formazione universitaria che consente di acquisire 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel piano didattico del Corso di Studio. L'attività di tirocinio deve essere svolta, di norma, in modo continuativo per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a 12 mesi per non più di 40 ore/settimana, per complessive 900 ore, secondo la Direttiva 85/432 CEE, la circolare MIUR prot. n.570 dell'11 marzo 2011 e in conformità all'art. 44, comma 2, lett. b della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE; circolare MURST prot. 438 del 28/02/2000.

La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio, esclusi i giorni festivi.

#### **Art. 5 – Ammissione ed inizio del tirocinio**

Il tirocinio può essere svolto a partire dal V anno di corso, nel rispetto delle propedeuticità previste.

Per poter presentare richiesta di tirocinio, lo studente iscritto:

- al Codice Corso 8412 e 9262 deve aver prima superato gli esami di "Farmacologia e Farmacoterapia" e "Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche";
- al Codice Corso 9219 deve aver prima superato gli esami di "Farmacologia e farmacoterapia II" e "Tecnologia farmaceutica e laboratorio di preparazioni galeniche" e frequentato le lezioni di "Normativa dei Medicinali e Farmacoeconomia", "Tossicologia", "Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia";
- al Codice Corso 9223 deve aver prima: superato gli esami di "Farmacologia e farmacoterapia II" e "Tecnologia farmaceutica e laboratorio di preparazioni galeniche"; frequentato le lezioni di "Normativa dei Medicinali e Farmacoeconomia", "Tossicologia", "Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia" e frequentato il "Corso di farmacia virtuale";
- al Codice Corso 8413 deve aver prima: superato gli esami di "Farmacologia e Farmacoterapia" e "Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche I";
- al Codice Corso 8414 deve aver prima: superato gli esami di "Farmacologia e Farmacoterapia" e "Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche I" e frequentato il "Corso di farmacia virtuale";
- al Codice Corso 0039 deve aver prima superato gli esami di "Farmacologia e Farmacoterapia" e "Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche I";
- al Codice Corso 0040 deve aver prima superato gli esami di "Farmacologia e Farmacoterapia" e "Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche I" e frequentato il "Corso di farmacia virtuale";
- al Codice Corso 0038 deve aver prima superato gli esami di "Farmacologia e Farmacoterapia" e "Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche I"

#### **Art. 6 – Commissione per i Tirocini**

Il Consiglio del corso di studio nomina la Commissione tirocini, organo collegiale o monocratico, e ne definisce la composizione.

Fanno parte della Commissione il Coordinatore del Cds o suo Delegato, altresì il Delegato regionale degli Ordini dei Farmacisti della Regione Emilia Romagna o loro delegati ai quali sia stato conferito il titolo di *cultore della materia* dai Consigli di Corso di studio, dopo esame del relativo curriculum.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

- a) mantenere aggiornato, per il tramite dell'ufficio tirocinio, l'Albo dei tutor, di cui all'articolo 7, tenendo conto delle esigenze motivate dei docenti;
- b) assegnare a ogni farmacia un tutor tra quelli compresi nell'Albo.

Alle farmacie con sede nelle provincie di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino sono assegnati due tutor: uno con compiti didattici presso la sede di Bologna ed uno con compiti didattici presso la sede di Rimini di modo che gli studenti delle due sedi possano rapportarsi con il tutor della sede di immatricolazione.

#### **Art. 7 - Albo dei Tutor accademici**

La Commissione Tirocini, per il tramite dell'ufficio tirocini, tiene aggiornato un albo dei tutor accademici formato dai docenti e i ricercatori, delle sedi di Bologna e di Rimini, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti e, precisamente, BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09.

Sono esonerati dall'inserimento nell'albo, su propria richiesta, quei docenti e ricercatori che ricoprono cariche rappresentative nel Dipartimento di Farmacia e biotecnologie - FABIT, nell'Ateneo o in Organi universitari nazionali. Possono essere inseriti, nell'albo dei tutor, i docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari che ne facciano motivata richiesta alla Commissione.

Il tutor accademico, tra l'altro, deve:

- a) mantenere i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;
- b) garantire attività di tutoraggio in presenza o a distanza a sostegno degli apprendimenti e della creazione di nessi significativi tra la formazione accademica e l'esperienza vissuta in situazione;
- c) esprimere una valutazione del tirocinio a conclusione dello stesso.

Prima dell'inizio del tirocinio il tutor accademico deve essere contattato dallo studente per definire le modalità di svolgimento del tirocinio e di compilazione del registro presenze.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tutor accademico incontra il tirocinante per almeno due colloqui di cui il primo al compimento della duecentocinquantesima ora e il secondo, di norma, al compimento della seicentocinquantesima ora. Al fine di seguire più appropriatamente i tirocinanti, il tutor mantiene periodici contatti con il tutor designato dalla farmacia ospitante.

#### **Art. 8 – Valutazione del tirocinio**

La Commissione Tirocini esamina oralmente gli studenti che hanno completato il tirocinio e ne valuta le conoscenze acquisite sulla base della verifica delle attività svolte, riportate nel programma di tirocinio a contenuto predefinito pubblicato sul sito web dei Corsi di studio.

In caso di valutazione positiva, la Commissione Tirocini dà un giudizio di idoneità, secondo quanto previsto nel regolamento di Corso di Studio. In caso di valutazione negativa, la Commissione invita lo studente a ripetere la prova di verifica in un appello successivo.

#### **Art. 9 - Tirocinio all'estero**

I tirocini svolti all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università o aziende/enti hanno una durata non inferiore a tre mesi. Lo studente di norma svolge il tirocinio in una farmacia per non più di 40-ore/settimana e per non più di 450 ore complessive. Lo studente, al rientro in sede, dovrà completare le ore di tirocinio mancanti, previa presentazione di una nuova richiesta di tirocinio curriculare.

In casi eccezionali, il Consiglio di corso di studio può autorizzare lo studente che ne faccia motivata richiesta a svolgere un periodo di tirocinio, non superiore a tre mesi, in una farmacia di uno degli stati

membri dell'Unione Europea, anche in assenza di programmi di scambio e secondo le modalità delle presenti linee guida. La farmacia ospitante dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale il Direttore/Titolare (o una figura equipollente) conferma che è disponibile ad accogliere lo studente per tre mesi e a fargli svolgere un preciso programma di formazione, con un impegno orario di non più di 40 ore a settimana per 450 ore complessive. Il Consiglio di corso di studio dovrà procedere con una specifica delibera per ciascun singolo caso. Nel caso di tirocinio all'estero il tutor accademico, se previsto, è assegnato dalla Commissione Tirocini.

#### **Art. 10 – Applicazione delle linee guida e norme transitorie**

Quanto non espressamente disciplinato dalle Linee Guida e dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di corso di studio. Il presente regolamento disciplina, per quanto applicabile, il tirocinio svolto dagli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti a quelli della classe LM-13.

#### **Art. 11 – Applicazione delle linee guida ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche**

Il presente articolo si applica ai dottori in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che hanno conseguito il titolo accademico presso l'Università di Bologna, negli ordinamenti previgenti quelli della classe 14/S o LM-13, e che intendono sostenere l'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università di Bologna.

Il tirocinio può essere svolto, oltre che nelle farmacie convenzionate, in qualsiasi farmacia aperta al pubblico od ospedaliera, posta nel territorio nazionale od in Paesi dell'Unione Europea.

La farmacia presso la quale il laureato intende svolgere il tirocinio, se non compresa tra quelle convenzionate, può essere indicata dal laureato all'Ufficio esami di stato all'atto della presentazione della domanda di tirocinio che, in tale ipotesi, deve essere consegnata almeno sessanta giorni prima dell'inizio del tirocinio. L'Ufficio Esami di Stato trasmette al Presidente della Commissione Tirocini e all'Ufficio Tirocini competente la richiesta contenente l'indicazione della farmacia, per l'attivazione del tirocinio.

Alla fine del tirocinio il laureato deve presentare all'Ufficio esami di stato il registro presenze completo dei pareri del tutor della farmacia e del tutor accademico. Il registro presenze è trasmesso alla Commissione Tirocini che si esprime, approvando o non approvando il tirocinio, in occasione della prima adunanza utile, come riportato all'art. 8. L'estratto del verbale della Commissione è trasmesso all'Ufficio esami di stato per gli adempimenti di competenza. Tutor accademico è il Presidente della Commissione Tirocinio di Bologna o altro docente designato dalla Commissione.

La disciplina prevista nel presente articolo ha validità transitoria fino all'esaurimento degli studenti del Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, iscritti alla Facoltà di Farmacia dell'Università di Bologna, che non hanno optato per il corrispondente corso di laurea della classe 14/S o LM-13.